



# COMUNE DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

Ufficio Gabinetto del Sindaco

Ordinanza n. 38

Prot. n. 15584

## IL SINDACO

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. Serie generale n.59 del 08.03.2020);

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. Serie generale n.62 del 09.03.2020);

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Considerato** che all'art.1, comma 2 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" del sopra citato DPCM del 09 marzo 2020, si dispone il divieto, sull'intero territorio nazionale, di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**Visto** l'art. 1 c. 2 del DPCM 11 marzo 2020, il quale sospende l'attività di ristorazione e attività di somministrazione di alimenti e bevande;

**Considerato** che, dalle notizie che pervengono dagli Organi Istituzionali preposti, nei prossimi giorni verrà toccato il picco della diffusione del virus COVID-19;

**Rilevato** che, nei giorni festivi, per la chiusura di parte dei negozi alimentari, si stanno verificando assembramenti o presenza notevole di persone all'interno ed esterno delle attività commerciali e artigianali aperte, aumentando, in tal modo, il rischio di diffusione e/o propagazione del virus;

**Ritenuto** necessario, quale specifica misura di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, al fine di evitare assembramenti di persone, di provvedere alla chiusura di tutti gli esercizi commerciali e artigianali, alimentari e non (comprese medie e grande distribuzione), presenti all'interno del territorio del Comune di Lucera (anche in considerazione del fatto che tali attività sarebbero le uniche aperte);

**Ritenuto** necessario adottare il presente atto anche al fine di agevolare il controllo delle Forze dell'Ordine sugli spostamenti individuali;

**Viste** le proprie precedenti Ordinanze Sindacali;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del TUEL;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 50 comma 5, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**Rilevata** la necessità di provvedere in merito, sussistendo i presupposti di contingibilità ed urgenza, al fine di garantire la salute e l'incolumità pubblica della cittadinanza;

**Vista** la propria precedente Ordinanza Sindacale n. 37 del 18 marzo 2020;

**Ritenuto** necessario integrarla nella parte relativa alle notificazioni, stante il numero indeterminato ed elevato dei destinatari;

**Visti:**

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la L.241/90 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- Le normative vigente in materia;

Tutto ciò premesso,

### **ORDINA**

**quale forma di attuazione delle disposizioni di cui sopra, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la chiusura immediata di tutti gli esercizi commerciali e artigianali esistenti nel territorio del Comune di Lucera, alimentari e non, comprese medie e grandi strutture, per l'intera giornata 22 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie la cui apertura sarà consentita.**

- Che la presente Ordinanza venga notificata al Comando di Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, alle guardie ambientali legittimate ad operare sul territorio comunale, per l'esecuzione ed il controllo;
- Che l'Ufficio SUAP del Comune di Lucera è incaricato di dare opportuna pubblicità del presente provvedimento attraverso le comunicazioni di rito sul sito istituzionale dell'Ente.
- Che la presente Ordinanza sia notificata a tutti gli esercizi commerciali e artigianali esistenti nel territorio comunali destinatari della presente, mediante pubblicazione all'albo pretorio e sito istituzionale del Comune, trasmissione agli organi di stampa, che avranno valore di notificazione ai sensi di legge;
- Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 c.p, così come disposto dalle disposizioni di cui sopra, salvo che il fatto non costituisca reato più grave;
- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar entro il termine di 60 giorni, nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;
- La presente Ordinanza è comunicata al Sig. Prefetto di Foggia.
- La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del Comune e resa pubblica anche mediante comunicazione agli organi di stampa.

Lucera, 19/03/2020



  
Il Sindaco  
Geom. A. Tutolo